

**ELETTRODOTTO 380kV DOPPIA TERNA “CHIARAMONTE GULFI - CIMINNA”
ED OPERE CONNESSE**

**Relazione di ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, sez. A, comma 1
del Decreto di compatibilità ambientale 0000104 del 27/04/2016**

Storia delle revisioni

Rev. 00	Del 20/04/2017	Prima emissione

Collaborazioni		Elaborato	Verificato	Approvato
M. Salerno	S. Alloro	G. Savica	N. Speranza	M. Bennato
D. La Valle				
ING-PRE-APRI_CS	CA-AI-AUC_CS	ING-PRE-APRI_CS	ING-PRE-APRI_CS	ING-PRE-APRI_CS

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	VERIFICA PRESCRIZIONE Art.1 - Sez. A – Comma 1	4
2.1	Lettera “a”	4
2.2	Lettera “b”	6
2.3	Lettera “c”	11
2.4	Lettera “d”	19
3	CONCLUSIONI.....	22
4	ALLEGATI.....	23
4.1	Prescrizione che ha determinato le varianti/ottimizzazioni di tracciato	23
4.2	Documentazione di approfondimento R73	24
	4.2.1 Visura catastale R73.....	24
	4.2.2 Estratto di Mappa R73	25
4.3	Documentazione di approfondimento R49	26
	4.3.1 Estratto di Mappa R49	26
	4.3.2 Visura catastale R49.....	27
	4.3.3 CDU R49	28
4.4	Documentazione di approfondimento R28	30
	4.4.1 Visura catastale R28.....	30
	4.4.2 Estratto di Mappa R28	31
	4.4.3 CDU R28	32
4.5	Documentazione di approfondimento R22	33
	4.5.1 Visura catastale R22.....	33
	4.5.2 Estratto di Mappa R22	34
	4.5.3 CDU R22	35
4.6	Documentazione di approfondimento sul fabbricato presente tra i sostegni D18 e D19	36
	4.6.1 Visura catastale	36
	4.6.2 Estratto di Mappa catastale	37
	4.6.3 Certificato Destinazione Urbanistica	38
	4.6.4 Estratto Perizia Giurata.....	39
4.7	Agenzia dell’Entrate – Direzione Catasto e Cartografia Nota prot. 29439 del 30/07/2013 Oggetto: “Dichiarazione in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2)”	42

1 PREMESSA

Il presente documento viene redatto in ottemperanza alle prescrizioni dell'art.1, sez. A, comma 1 del Decreto di compatibilità ambientale 0000104 del 27/04/2016 emesso per l'opera denominata "Elettrodotto 380kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna". Al fine di una visione globale della prescrizione a cui s'intende ottemperare, e di una migliore comprensione di quanto specificamente trattato nei paragrafi a seguire, si riporta di seguito per estratto il testo del decreto:

Art.1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Ante Operam: fase propedeutica alla progettazione esecutiva

Aspetti progettuali, campi elettromagnetici

1. Con riferimento al calcolo delle DPA e della verifica dei valori di induzione magnetica, prima della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria presso il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE):
 - a) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente, il recettore R78, attualmente inserito tra le Strutture di categoria 2 non appare coerente con la descrizione di tali strutture e, pertanto, a meno di ulteriori approfondimenti che dimostrino con certezza la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, il Proponente dovrà effettuare il calcolo dell'induzione magnetica anche per tale recettore;
 - b) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non sono di semplice categorizzazione sulla base dei criteri identificati dal Proponente e, pertanto, il medesimo dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;
 - c) per quanto riguarda i recettori C3, C4, R28 ed R22, la documentazione fotografica prodotta dal Proponente non consente di trarre conclusioni in merito alla categoria di strutture di cui trattasi e, pertanto, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;
 - d) per quanto riguarda il fabbricato tra i sostegni D18 e D19 di cui alle osservazioni prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si ritenesse necessario apportare ottimizzazioni/varianti progettuali al fine di rispettare i valori limite di cui al DPCM 08/07/2003, queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM).

÷

Per maggior chiarezza, lì dove ritenuto utile per meglio argomentare la trattazione saranno richiamati ulteriori e specifici articoli del decreto in oggetto.

2 VERIFICA PRESCRIZIONE Art.1 - Sez. A – Comma 1

I paragrafi di seguito riportati rispondono puntualmente alle prescrizioni impartite da ciascuna lettera di cui al comma 1, sez. A, art.1.

2.1 Lettera “a”

Testo Prescrizione

sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente, il recettore R78, attualmente inserito tra le Strutture di categoria 2 non appare coerente con la descrizione di tali strutture e, pertanto, a meno di ulteriori approfondimenti che dimostrino con certezza la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, il Proponente dovrà effettuare il calcolo dell’induzione magnetica anche per tale recettore.

Risposta Prescrizione

Il recettore R78, individuato e classificato nella relativa scheda recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato “Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto” e aggiornato a seguito della richiesta d’integrazione della CTVA (si veda a riguardo la Figura 1), ricade nella campata tra i sostegni 417 e 418 del tracciato trasmesso con l’istanza di autorizzazione. Tuttavia, durante il procedimento di valutazione d’impatto ambientale sono state studiate e proposte alla commissione VIA alcune alternative di tracciato mirate a superare specifiche criticità (ciascuna alternativa è stata identificata con una lettera). Tali alternative, ove ritenute migliorative, sono state prescritte con l’art.1, sez. A, comma 5 del decreto di compatibilità ambientale (articolo riportato tra gli allegati al paragrafo 4.1). In particolare, la variante identificata con la lettera “H”, modifica il tracciato trasmesso con l’istanza di autorizzazione nel tratto compreso tra i sostegni 414 e 421 (si vedano a riguardo la Figura 2 e la Figura 3), tratto in cui ricadeva il recettore R78.

ID RECETTORE		R78
COORDINATE WGS 84-33N	X	370196.1
	Y	4191441.3
CAMPATA PROSSIMA		417 – 418
COMUNE		CIMINNA
FOGLIO		20
PARTICELLA		565
SU CATASTALE		SI
CLASSE VISURA		ENTE URBANO
TIPOLOGIA ACCERTATA		CAPANNONI
FUORI ASSE	[m]	1
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	318



Figura 1: Scheda Recettore R78 riportata nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01




Figura 2: Tracciato trasmesso con Istanza di Autorizzazione




Figura 3: Tracciato in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto di Compatibilità Ambientale

Pertanto, a seguito di questa variante la struttura indicata come R78 non è più interessata dalla DPA del tracciato autorizzato, per cui nessun approfondimento CEM è più necessario.

2.2 Lettera “b”

Testo Prescrizione:

b) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non sono di semplice categorizzazione sulla base dei criteri identificati dal Proponente e, pertanto, il medesimo dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Risposta Prescrizione

R73

Diversi fattori concorrono nello stabilire con chiarezza che la struttura R73, individuata e classificata nella relativa scheda recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato “*Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto*” ed aggiornato a seguito della richiesta d'integrazione della CTVIA (si veda a riguardo Figura 4), non può essere considerata tra quelle in cui sia possibile ipotizzare la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere.

ID RECETTORE		R73
COORDINATE WGS 84-33N	X	369369.3
	Y	4192277.9
CAMPATA PROSSIMA		421 – 422
COMUNE		CIMINNA
FOGLIO		20
PARTICELLA		540
SU CATASTALE		SI
CLASSE VISURA		ENTE URBANO
TIPOLOGIA ACCERTATA		RUDERE
FUORI ASSE	[m]	50.78
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	313



Figura 4: Scheda Recettore R73 riportata nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01

Come si evince dalle foto di seguito riportate (Figura 5, Figura 6, Figura 7), la struttura R73 giace in evidente stato di abbandono (nessuna finitura, assenza di serramenti di chiusura porte e finestre, ecc.), senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.), in parte diruta e per quanto rimane del corpo di fabbrica lo stato di conservazione è decisamente precario, con evidenti problemi di stabilità, ormai immersa in un campo seminativo e senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto.



Figura 5: Recettore R73 - Foto 1



Figura 6: Recettore R73 - Foto 2



Figura 7: Recettore R73 - Foto 3

Il fabbricato, presente sulla mappa catastale riportata in allegato al paragrafo 4.2.2, è sito nella particella 540 del foglio 20 del Comune di Ciminna e come si evince dalla visura catastale aggiornata che si riporta tra gli allegati al paragrafo 4.2.1, vi è stato un aggiornamento della categoria catastale, con un passaggio da ente urbano (come precedentemente dichiarata nel periodo temporale in cui è stata redatta la scheda recettori riportata in Figura 4) ad *“unità collabenti”* (come attualmente censito). In merito alle Unità Collabenti, l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Catasto e Cartografia con la nota 29439 (in allegato al paragrafo 4.7) ha chiarito che i fabbricati a cui è possibile attribuire tale categoria sono le *“costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante”*, descrizione meglio chiarita nella medesima lettera con *“costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas”*.

Dagli approfondimenti su effettuati si ritiene chiarita la destinazione d’uso dell’immobile e vi è quindi certezza in merito alla non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere per cui non è necessaria alcuna verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

R49

Diversi fattori concorrono nello stabilire con chiarezza che la struttura R49, individuata e classificata nella relativa scheda recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato *“Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto”* ed aggiornato a seguito della richiesta d'integrazione della CTVA (si veda a riguardo Figura 8), non può essere considerata tra quelle strutture in cui sia possibile ipotizzare la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere.

ID RECETTORE		R49
COORDINATE WGS 84-33N	X	443068.0
	Y	4160890.7
CAMPATA PROSSIMA		181 – 182
COMUNE		ENNA
FOGLIO		12
PARTICELLA		133
SU CATASTALE		NO
CLASSE VISURA		N.D.
TIPOLOGIA ACCERTATA		DEPOSITO AGRICOLO
FUORI ASSE	[m]	38.36
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	414



Figura 8: Scheda Recettore R49 riportata nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01

Il fabbricato è sito nella particella 133 del foglio 12 del Comune di Enna e come si evince sia dall'estratto di mappa riportato in allegato al paragrafo 4.3.1 che dalla visura in allegato al paragrafo 4.3.2, il fabbricato non è censito in catasto. Il certificato di destinazione urbanistica dell'area (in allegato al paragrafo 4.3.3) specifica inoltre che la particella rientra nella zona *“E-Produttivo Agricolo”*.

Come si evince dalle foto di seguito riportate (Figura 9, Figura 10, Figura 11), la struttura R49 si colloca nel mezzo di un campo agricolo, senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto, senza la presenza di alcuna forma di finitura, senza la presenza di finestre ma dotata di una sola porta di accesso e infine senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.).



Figura 9: Recettore R49 - Foto 1




Figura 10: Recettore R49 - Foto 2



Figura 11: Recettore R49 - Foto 3

Dalle ricerche effettuate non sono stati trovati documenti pubblici che permettano la classificazione ufficiale della struttura. Tuttavia, da una valutazione tecnica oggettiva la struttura non possiede i requisiti necessari di agibilità e considerato inoltre il contesto in cui ricade, è possibile concludere che si tratta di un semplice deposito attrezzi agricoli. Gli elementi raccolti sono tali per cui si ritiene chiarita la destinazione d'uso dell'immobile e la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere per cui non è necessaria alcuna verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Se ritenuti necessari, eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla destinazione d'uso del fabbricato, potranno essere effettuati solo su specifica segnalazione da inoltrare ai competenti uffici comunali e/o regionali che effettueranno le indagini del caso.

2.3 Lettera “c”

Testo Prescrizione:

c) per quanto riguarda i recettori C3, C4, R28 ed R22, la documentazione fotografica prodotta dal Proponente non consente di trarre conclusioni in merito alla categoria di strutture di cui trattasi e, pertanto, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Risposta Prescrizione

C3 e C4

I recettori C3 e C4 individuati e classificati nelle relative schede recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato *“Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto”* ed aggiornato a seguito della richiesta d’integrazione della CTVIA (si veda a riguardo Figura 12), sono delle strutture individuate all’interno della DPA dell’alternativa di tracciato identificata con la lettera “C”, alternativa proposta con la documentazione integrativa al SIA presentata su richiesta della CTVIA durante il procedimento di Valutazione d’impatto ambientale.

ID RECETTORE		C3
COORDINATE WGS 84-33N	X	418285.8
	Y	4164677.3
CAMPATA PROSSIMA		C19 –C20
COMUNE		S. C. VILLARMOSA
FOGLIO		10
PARTICELLA		41
SU CATASTALE		SI
CLASSE VISURA		SEMINATIVO
TIPOLOGIA ACCERTATA		MACERIE
FUORI ASSE	[m]	12.96
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	530



ID RECETTORE		C4
COORDINATE WGS 84-33N	X	418251.1
	Y	4164674.9
CAMPATA PROSSIMA		C19 –C20
COMUNE		S. C. VILLARMOSA
FOGLIO		10
PARTICELLA		34
SU CATASTALE		SI
CLASSE VISURA		FABBR. RURALE
TIPOLOGIA ACCERTATA		MACERIE
FUORI ASSE	[m]	17.53
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	533



Figura 12: Schede Recettori C3 e C4 riportate nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01

Tuttavia, successivamente alla presentazione della succitata documentazione integrativa, sempre nell'ambito della procedura di VIA è stato necessario riscontrare a delle osservazioni presentate dalla soprintendenza di Caltanissetta, elaborando quindi un'ulteriore alternativa di tracciato identificata con la lettera "L". Quest'ultima alternativa supera quindi sia il tracciato presentato con l'istanza di autorizzazione che l'alternativa proposta con la lettera "C". Il decreto di compatibilità ambientale, con la prescrizione di cui all'Art.1 - Sez. A – Comma 5, ha infine prescritto l'aggiornamento di tracciato secondo la variante "L" (articolo riportato tra gli allegati al paragrafo 4.1).

Senza scendere nei dettagli, la Tabella 1 fornisce una chiave di lettura in merito all'evoluzione del tracciato nell'area oggetto delle summenzionate varianti.



<p>30.12.2011 Istanza di Autorizzazione</p>	 <p>Tracciato trasmesso con l'istanza di autorizzazione</p>
<p>22.07.2014 Variante "C"</p>	 <p>Proposta di variante di tracciato tra i sostegni 225 e 253, in risposta alle richieste d'integrazione formulate dalla CTVIA</p>
<p>02.03.2015 Variante "L"</p>	 <p>Proposta di variante di tracciato tra i sostegni C1 e C26, in risposta alle osservazioni della Soprintendenza di Caltanissetta</p>
<p>27.04.2016 Decreto di Compatibilità Ambientale</p>	 <p>Tracciato in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto di Compatibilità Ambientale</p>

Tabella 1: Evoluzione del tracciato tra i sostegni 225 e 253 con le varianti "C" ed "L"

Come si evince dalla Figura 13 (in cui si riporta un estratto di planimetria catastale con evidenza dei recettori medesimi, dei tracciati che si sono susseguiti durante il procedimento di autorizzazione e delle relative DPA), le strutture C3 e C4 sono interessate dalla DPA del tratto finale della variante "C", nella campata C19-C20, tracciato che non sarà più perseguito poiché superato dal tracciato autorizzato col decreto di compatibilità ambientale che prescrive la variante "L". Nella campata specifica, la variante "L" dista oltre 450 metri dalla variante "C", una distanza nettamente superiore alla dimensione media della DPA che è di circa 42 metri per lato.




Figura 13: estratto di mappa catastale con evidenza dei recettori C3 e C4, dei tracciati che si sono susseguiti durante il procedimento di autorizzazione e delle relative DPA

Risulta pertanto chiarito che le strutture C3 e C4 sono ben distanti dalla DPA del tracciato autorizzato con decreto VIA (variante "L") e non sono quindi da considerarsi più come recettori. Pertanto non è necessario effettuare alcun approfondimento rispetto all'effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

R28

Diversi fattori concorrono nello stabilire con chiarezza che la struttura R28, individuata e classificata nella relativa scheda recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato *“Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto”* ed aggiornato a seguito della richiesta d'integrazione della CTVA (si veda a riguardo la Figura 14), non può essere considerata tra quelle strutture in cui sia possibile ipotizzare la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere.

ID RECETTORE		R28
COORDINATE WGS 84-33N	X	469174.9
	Y	4122815.8
CAMPATA PROSSIMA		50 – 51
COMUNE		MINEO
FOGLIO		94
PARTICELLA		81
SU CATASTALE		NO
CLASSE VISURA		N.D.
TIPOLOGIA ACCERTATA		RUDERE
FUORI ASSE	[m]	40.52
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	330



Figura 14: Scheda Recettore R28 riportata nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01

Il fabbricato è sito nella particella 81 del foglio 94 del Comune di Mineo e come si evince sia dall'estratto di mappa riportato in allegato al paragrafo 4.4.2 che dalla visura riportata in allegato al paragrafo 4.4.1, il fabbricato non è censito in catasto. Il certificato di destinazione urbanistica dell'area (in allegato al paragrafo 4.4.3) specifica inoltre che la particella rientra nella zona *“E2-Aree destinate a Verde Agricolo con vincolo idrogeologico”*.

Come si evince dalle foto di seguito riportate (Figura 15 e Figura 16), la struttura R28 si colloca all'interno di un terreno strutturato a terrazze ed adibito ad agrumeto, senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto, senza la presenza di alcuna forma di finitura e senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.).

Dalle ricerche effettuate non sono stati trovati documenti pubblici che permettano la classificazione ufficiale della struttura. Da una valutazione tecnica oggettiva la struttura non possiede i requisiti necessari di agibilità e considerato inoltre il contesto in cui ricade, è possibile concludere che si tratta di un semplice deposito di attrezzi agricoli. Gli elementi raccolti sono tali per cui si ritiene chiarita la destinazione d'uso dell'immobile e la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere per cui non è necessaria alcuna verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Se ritenuti necessari, eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla destinazione d'uso del fabbricato, potranno essere effettuati solo su specifica segnalazione da inoltrare ai competenti uffici comunali e/o regionali che effettueranno le indagini del caso.



Figura 15: Recettore R28 - Foto 1



Figura 16: Recettore R28 - Foto 2

R22

Diversi fattori concorrono a stabilire con chiarezza che la struttura R22, individuata e classificata nella relativa scheda recettori del documento RGGR11001BGL00132 denominato “*Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto*” ed aggiornato a seguito della richiesta d’integrazione della CTVIA (si veda a riguardo la Figura 17), non può essere considerata tra quelle strutture in cui sia possibile ipotizzare la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere.

ID RECETTORE		R22
COORDINATE WGS 84-33N	X	471931.3
	Y	4115997.2
CAMPATA PROSSIMA		32 – 33
COMUNE		LICODIA EUBEA
FOGLIO		2
PARTICELLA		180
SU CATASTALE		SI
CLASSE VISURA		SEMINATIVO
TIPOLOGIA ACCERTATA		RUDERE
FUORI ASSE	[m]	11.02
QUOTA ALTIMETRICA	[m.s.m]	524



Figura 17: Scheda Recettore R22 riportata nel documento RGGR11001BGL00132 – Rev.01

La costruzione oggetto di analisi è sita nella particella 180 del foglio 2 del Comune di Licodia Eubea e nell’estratto di mappa riportato in allegato al paragrafo 4.5.2 è rappresentata come annessa alla medesima particella. La ricerca al catasto fabbricati non ha portato alcun esito e la visura al catasto terreni riportata in allegato al paragrafo 4.5.1 non evidenzia la presenza di alcun fabbricato.

Il certificato di destinazione urbanistica dell’area (riportato in allegato al paragrafo 4.5.3) specifica che la particella rientra nella zona “*E-Aree Agricole*”.

Come si evince dalle foto di seguito riportate (Figura 18 e Figura 19), il recettore R22 si colloca nel mezzo di un campo agricolo, senza alcuna strada o pista che ne permetta l’accesso diretto. Trattandosi ormai di un cumulo di pietre di circa un metro di altezza, di fatto inutilizzabile a qualsiasi scopo, si ritiene chiarita la destinazione d’uso della struttura e la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, per cui non è necessaria alcuna verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.



Figura 18: Recettore R22 - Foto 1



Figura 19: Recettore R22 - Foto 2

2.4 Lettera “d”

Testo Prescrizione:

d) per quanto riguarda il fabbricato tra i sostegni D18 e D19 di cui alle osservazioni prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003.

Risposta Prescrizione

La normativa di riferimento vigente in materia di protezione all'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz) dagli elettrodotti prevede che nella progettazione di nuovi elettrodotti si debba tener presente del rispetto dell'obiettivo di qualità definito nel D.P.C.M. 8 luglio 2003. All'interno della fascia di rispetto, calcolata secondo quanto previsto dal decreto 29 maggio 2008, così come chiarito dal documento ISPRA “*Disposizioni integrate/interpretative*”, non deve essere prevista alcuna destinazione d'uso che comporti una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere e all'esterno di essa l'intensità del campo magnetico, calcolato in condizioni di corrente pari alla portata in corrente in servizio normale, non è superiore all'obiettivo di qualità.

Il medesimo documento ISPRA successivamente chiarisce che per “luogo adibito a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere” è da intendersi un luogo “stabilmente attrezzato” (destinato tale negli strumenti urbanistici) per una permanenza ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere, mentre gli “ambienti abitativi” sono rilevabili da titolo edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio-urbanistico contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, box auto e altri ambienti comunque non soggetti a permanenza ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere).

Ciò premesso, la Figura 20 riporta su mappa catastale, ortofoto e CTR il tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni D18 e D19 dell'elettrodotto 380kV “Chiamonte Gulfi - Ciminna” (Linea di colore rosso) mostrando inoltre la proiezione al suolo della relativa fascia di rispetto (Area delimitata con il colore azzurro) determinata secondo quanto descritto nel documento RGGR11001BGL00132 denominato “*Relazione tecnica - Valutazione dei campi elettrico e magnetico e calcolo delle fasce di rispetto*”, parte integrante della documentazione progettuale.

Dall'analisi della Figura 20, si evince che nessun “luogo adibito a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere” è interamente o parzialmente interessato dalla proiezione al suolo della fascia di rispetto.




Figura 20: Rappresentazione su (a) mappa catastale, (b) ortofoto, (c) CTR del tracciato dell'elettrodotto 380kV "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" (Linea colore rosso) tra i sostegni D18 e D19 e della relativa proiezione al suolo della fascia di rispetto (Area delimitata con il colore azzurro)

Il fabbricato a cui gli scriventi si riferiscono con la nota prot. *DVA-2014-31964 del 06/10/2014*, non è esattamente identificato ed in particolare, citando testualmente la nota si dice: *“Nell’area di sedime compresa tra i sostegni D18 e D19 è ubicato il recinto per la sosta dei bovini dell’azienda agricola biologica Gangi Dante Giuseppe, con annesso ricovero utilizzato dal personale addetto al bestiame nelle ore notturne per la custodia della mandria o quando le fattrici necessitano di assistenza nel momento e nel periodo ante e post parto. Tale struttura è attrezzata con un tavolo, sedie, e una branda per il riposo”*.

Sulla base degli elementi indicati nella nota prot. *DVA-2014-31964*, durante il procedimento di autorizzazione Terna ha elaborato il documento RGGR10002BGL00235 *“Riscontro alle osservazioni da parte di terzi”* in cui è stato chiarito a pag. 5/8 che la proprietà del Sig. *Gangi Dante Giuseppe* (perimetrata secondo quanto da egli dichiarato nella medesima nota trasmessa al MATTM) non è nemmeno lambita dalla distanza di prima approssimazione dell’elettrodotto 380kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna.

Tuttavia, successivamente all’emanazione del decreto di compatibilità ambientale sono stati acquisiti nuovi elementi in merito che chiariscono inequivocabilmente il fabbricato a cui riferirsi. Infatti, con la perizia giurata n°1654/16 R.A.A.S. del 08/07/2016 redatta dal Dott. Geom. Mario D’Anna su incarico ricevuto dai medesimi scriventi la nota prot. *DVA-2014-31964* (perizia riportata per estratto in allegato al paragrafo 4.6.4), si chiarisce che il fabbricato a cui riferirsi è situato nella particella 2, del foglio 115 del Comune di Petralia Sottana ed è indicato come *“ricovero del mandriano”*.

Chiarito quindi il fabbricato a cui riferirsi, sono stati effettuati gli approfondimenti richiesti dal MATTM con la prescrizione in oggetto.

Il fabbricato, sito nella particella 2 del foglio 115 del Comune di Petralia Sottana, come si evince sia dall’estratto di mappa riportato in allegato al paragrafo 4.6.2 che dalla visura in allegato al paragrafo 4.6.1, non è censito in catasto. Il certificato di destinazione urbanistica dell’area (riportato in allegato al paragrafo 4.6.3) specifica inoltre che secondo il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Petralia Sottana, la particella rientra nella:

“zona T.O. “E” destinata ad attività agricola o industriale al servizio dell’agricoltura o alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.

In detta zona è altresì ammessa la costruzione di impianti o manufatti a supporto dell’agricoltura secondo quanto prescritto dall’art. 22 della L.R. 27.12.78 n. 71 e successive modifiche.

[...]

Che l’area ove ricade la particella di terreno di cui sopra è sottoposta ai seguenti vincoli:

vincolo sismico (L.n. 64/74);

vincolo paesaggistico (ex L. n. 1497/39) per effetto della ex L.n.431/85 (Legge Galasso) [...].”

Come si evince dalla foto di seguito riportata (Figura 21), la struttura si colloca in prossimità del torrente Barbarigo a confine tra le particelle 2 e 204, in un recinto per animali, senza la presenza di alcuna forma di finitura e di requisiti igienico sanitari necessari per ospitare persone. Dalle ricerche effettuate non sono stati trovati documenti pubblici che permettano la classificazione ufficiale della struttura. Da una valutazione tecnica oggettiva e considerato il contesto in cui ricade, è possibile concludere che si tratta di una struttura adibita a stalla e/o deposito attrezzi agricoli. Se ritenuti necessari, eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla destinazione d’uso del fabbricato, potranno essere effettuati solo su specifica segnalazione da inoltrare ai competenti uffici comunali e/o regionali che effettueranno le indagini del caso.



Figura 21: fabbricato tra i sostegni D18 e D19

Chiarito quindi che:

- a) all'interno della Dpa dell'elettrodotto 380kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna, nella campata D18-D19 non ricade alcun fabbricato;
- b) la struttura oggetto di chiarimento oltre a non ricadere all'interno della DPA, non può essere considerata tra quelle adibite alla permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, in accordo a quanto indicato dal documento ISPRA "*Disposizioni integrate/interpretative*";

si ritiene che gli elementi raccolti sono tali per cui è dimostrato il rispetto della normativa vigente sull'esposizione ai campi magnetici.

3 CONCLUSIONI

Col presente documento sono stati approfonditi gli aspetti progettuali legati ai campi elettromagnetici dell'opera "*Elettrodotto 380kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna*", rispondendo puntualmente alle prescrizioni impartite dall'art.1, sez. A, comma 1 del Decreto di compatibilità ambientale 0000104 del 27/04/2016, emesso per l'opera in oggetto. Lungo la trattazione sono stati forniti elementi tali per cui si ritiene di aver dimostrato, secondo quanto puntualmente richiesto, il rispetto della normativa vigente in merito alla protezione della popolazione sull'esposizione ai campi elettromagnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) dagli elettrodotti.

4 ALLEGATI

4.1 Prescrizione che ha determinato le varianti/ottimizzazioni di tracciato

Si riporta di seguito per estratto l'art.1 Sez. A comma 5 del Decreto di compatibilità ambientale 0000104 del 27/04/2016 che ha determinato le varianti di tracciato dell'opera denominata "Elettrodotto 380kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna".

Art.1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Ante Operam: fase propedeutica alla progettazione esecutiva

Aspetti progettuali e gestionali

5. Relativamente alle alternative e ottimizzazioni di tracciato analizzate nell'ambito della presente procedura, il progetto Elettrodotto a 380 kV "Chiaramonte Gulfi-Ciminna" dovrà seguire il tracciato proposto dal Proponente con l'istanza di cui alla nota prot. DVA-2012-0020836 del 29/08/2012, con le seguenti varianti/ottimizzazioni, valutate come migliorative dal punto di vista dell'inserimento dell'opera nel contesto ambientale in fase istruttoria:

Rif.	Sostegni	Area/motivazione	Rif Sostegni Variante	Rif. Cartografia
A	da 38 a 43	Boschetto di Mineo	da A-1 a A-6	DEGS06001BASA00277_TAV_05_1 Foglio 1/8
B	da 106 a 113	Fiume Gornalunga	da B-1 a B-7	DEGS06001BASA00277_TAV_05_2 Foglio 2/8
L	da 225 a 253	Torrente Vaccarizzo	da L-1 a L- 24	DEGS06001BASA00277_TAV_05_3 Foglio 3/8
D	257-311	Recattivo-Belice- Cozzo Pirtusiddu	da D-1 a D-34 e	DEGS06001BASA00277_TAV_05_4 Foglio 4/8
M			da M-1 (D-34) a M21	DEGS06001BASA00277_TAV_05_5 Foglio 5/8
E	da 357 a 369	Casa Savochetta	da E-1 a E-14	DEGS06001BASA00277_TAV_05_7 Foglio 7/8
F	da 401 a 414	Borgo Ciaramita	da F-1 a F-11	DEGS06001BASA00277_TAV_05_8 Foglio 8/8
G ^[*]	Da 338 a 344	Fondo proprietà Santamaria	da G1 a G6	DGGR10002BGL00233_00_00 (PLA_CAT_Part_Terzi) Foglio 7
H ^[*]	Da 414 a 421	Interferenza DPA stazione di Ciminna	da H1 a H7	DGGR10002BGL00133_1 Fogli 1 e 2
N	324-336	Campo Eolico – Cozzo Creta	da N-1 a N-11	DEGS06001BASA00277_TAV_05_6 Foglio 6/8

[*] Ottimizzazioni.

4.2 Documentazione di approfondimento R73

4.2.1 Visura catastale R73



Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 24/11/2016

Data: 24/11/2016 - Ora: 10.24.12 Fine

Visura n.: T93090 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di CIMINNA (Codice: C696)
Catasto Fabbricati	Provincia di PALERMO Foglio: 20 Particella: 540

INTESTATO

1	COSTANZA Stefano nato a CEFALA DIANA il 05/01/1948	CSTSPN48A05C420W*	(1) Proprieta' per 1/1
---	--	-------------------	------------------------

Unità immobiliare dal 22/12/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio 20	Particella 540	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1							unità collabenti					COSTITUZIONE del 22/12/2008 protocollo n. PA0614844 in atti dal 22/12/2008 COSTITUZIONE (n. 8273.1/2008)
Indirizzo		CONTRADA PORRAZZI SNC piano: T;										

Situazione degli intestati dal 22/12/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COSTANZA Stefano nato a CEFALA DIANA il 05/01/1948	CSTSPN48A05C420W*	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA		COSTITUZIONE del 22/12/2008 protocollo n. PA0614844 in atti dal 22/12/2008 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 8273.1/2008)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

4.2.2 Estratto di Mappa R73




Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOMENICO LODATO

Vis. tel.(0.90 euro)

I Particella: 540

4.3 Documentazione di approfondimento R49

4.3.1 Estratto di Mappa R49



4.3.2 Visura catastale R49



Direzione Provinciale di Enna
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/09/2016

Data: 05/09/2016 - Ora: 14.33.45 Segue

Visura n.: T161004 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ENNA (Codice: C342)
Catasto Terreni	Provincia di ENNA Foglio: 12 Particella: 133

INTESTATI

1	CENSABELLA Marianna nata a LEONFORTE il 14/10/1962	CNSMNN62R54E536T*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con DI FRANCO FILIPPO
2	DI FRANCO Filippo nato a LEONFORTE il 06/03/1960	DFRFP60C06E536I*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con CENSABELLA MARIANNA
3	DI FRANCO Rosario nato a LEONFORTE il 20/01/1954	DFRRSR54A20E536S*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con NOVELLO SANTA
4	NOVELLO Santa nata a LEONFORTE il 03/07/1956	NVLSNT56L43E536P*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con DI FRANCO ROSARIO

Situazione dell'Immobile dal 10/12/2013

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	12	133		AA	SEMINATIVO 3	2 30 45		Dominicale Euro 83,31	Agrario Euro 19,04	Variazione del 15/05/2013 protocollo n. EN0142916 in atti dal 10/12/2013 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 12323.1/2013)
				AB	PASCOLO 1	02 55		Euro 0,40	Euro 0,13	
Notifica		Partita								
Annotazioni		di stadio: VARIAZIONE CULTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2013)								

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	12	133		-	SEMINATIVO 3	2 33 00		Dominicale Euro 84,23 L. 163.100	Agrario Euro 19,25 L. 37.280	Impianto meccanografico del 17/06/1978



Direzione Provinciale di Enna
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 05/09/2016

Data: 05/09/2016 - Ora: 14.33.45 Fine

Visura n.: T161004 Pag: 2

Notifica	Partita	22247
----------	---------	-------

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 28/12/2011

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CENSABELLA Marianna nata a LEONFORTE il 14/10/1962	CNSMNN62R54E536T*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con DI FRANCO FILIPPO
2	DI FRANCO Filippo nato a LEONFORTE il 06/03/1960	DFRFP60C06E536I*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con CENSABELLA MARIANNA
3	DI FRANCO Rosario nato a LEONFORTE il 20/01/1954	DFRRSR54A20E536S*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con NOVELLO SANTA
4	NOVELLO Santa nata a LEONFORTE il 03/07/1956	NVLSNT56L43E536P*	(1) Proprieta' per 1/4 in regime di comunione dei beni con DI FRANCO ROSARIO
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/12/2011 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/01/2012 Repertorio n.: 23310 Rogante: LONGO BENIAMINO Sede: LEONFORTE Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 915.1/2012)	

Situazione degli intestati dal 26/02/2005

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CARDACI Maria nata a LEONFORTE il 19/07/1926	CRDMRA26L59E536V*	(1) Proprieta' per 1/1 fino al 28/12/2011
DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 26/02/2005 protocollo n. EN0046321 in atti dal 17/08/2005 Registrazione: UR Sede: NOVI LIGURE Volume: 963 n. 12 del 16/06/2005 SUCCESSIONE DI LEONDE ANGELO (n. 7004.1/2005)	

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LEONDE Angelo nato a LEONFORTE il 07/09/1917	LNDNGL17P07E536V*	(1) Proprieta' per 1000/1000 fino al 26/02/2005
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 17/06/1978	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

4.3.3 CDU R49



Città di Enna

C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403

Area 2-Tecnica e di Programmazione Urbanistica

DIRIGENTE ING. PULEO PAOLO
TITOLARE APO 2 GEOM. A. INCUDINE
SERVIZIO SITR 2/10
RESPONSABILE UFFICIO UMBERTO ALONGI

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Doc. n.302/2016

IL TITOLARE APO

Vista la richiesta, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 30/09/2016 N 36068, presentata dall' Ing.Roberto Cirrincione al fine di ottenere il certificato di destinazione urbanistica dei terreni e/o fabbricati attualmente distinti al catasto del Comune di Enna come segue: Comune: C342 Foglio: 12 Numero: 133

Visti e richiamati:

la determina dirigenziale n.310 del 11.04.2016 d'individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio e Titolari P.O;

l'art. 18 della legge 47/85;

la legge regionale n. 17/94 e s.m.i;

il vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 49 del 23.03.1979/1979 e ss.mm.ii;

il Piano per l'Assetto Idrogeologico(PAI) di cui al DPRS 538 del 20.09.2006 e successivi aggiornamenti;

lo studio agro/forestale in possesso di questo Ente e di cui all'atto deliberativo n. 6/98;

il DPR 8.6.2001 n.327 art.9, applicabile in Sicilia in forza del rinvio di cui all'art.16 della L. Reg. 12.7.2011 n.12 per cui deve ritenersi applicabile nel territorio della Regione Siciliana il termine di durata quinquennale dei vincoli espropriativi urbanistici;

Dato atto dell'avvenuto pagamento di Euro **10,00** a titolo di diritti di segreteria (delib. del Commissario Straordinario n. 103 del 13.05.2005);

Individuata sugli elaborati del Piano regolatore Generale Comunale l'ubicazione dei terreni e/o immobili descritti in premessa in base agli elementi riportati sulla domanda stessa

CERTIFICA

in base al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, la zona, entro la quale è inclusa l'area interessata, è così classificata Comune: C342 Foglio: 12 Numero: 133

1 ZONIZZAZIONE

11 Comune: C342 Foglio: 12 Numero: 133

- E - Produttivo agricolo - Intersezione completa pari al 100% dell'area
 - o NTA 1979 (Artt: 24) (Pg: 23)

2 Fascia Rispetto Boschi

21 Comune: C342 Foglio: 12 Numero: 133

- Fascia di Rispetto Boschi (Studio Agricolo Forestale) - L.R. N.16 DEL 6.4.1996 e S.M.I. - Intersezione parziale pari al 19% dell'area

Le prescrizioni urbanistiche relative alla zona dove si trova l'area in premessa individuata sono espresse attraverso le norme tecniche di attuazione che, in allegato, costituiscono parte integrante del presente certificato.

Quando lo strumento urbanistico prevede la realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse generale e consente, quindi l'esproprio delle aree, col decorso del quinquennio decade il vincolo preordinato all'esproprio, ma restano ferme le previsioni urbanistiche sui limiti entro cui può essere modificata o utilizzata l'area del proprietario medesimo, che -decaduto il vincolo- può formulare l'istanza volta a realizzare in proprio quanto già consentito a livello di pianificazione.

Qualora le aree sono interessate dal Piano per il Riassetto idrogeologico (PAI) le prescrizioni relative all'area interessata da tale vincolo sono quelle indicate nelle norme del PAI che, in allegato, costituiscono parte integrante del presente certificato, fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nel PRG.

Un eventuale presenza di vincoli boschivi individuati nell'area de quo, in uno alla valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate, anche in assenza di apposito provvedimento di visualizzazione di tali vincoli boschivi sugli elaborati cartografici di piano, discendono dallo studio agro-forestale che, in virtù degli specifici riferimenti normativi, qualora siano le previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici, pone l'efficacia di tale vincolo "ope legis"

Il presente certificato ha validità dodici mesi dalla data del rilascio, semprechè non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art.15 legge 12.11.2011, n. 183.

Enna, li 05/10/2016

Il Resp. del Servizio
(Umberto Alongi)



Il Titolare APO
(Geom. Angelo Incudine)

4.4 Documentazione di approfondimento R28

4.4.1 Visura catastale R28



Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2017

Data: 27/04/2017 - Ora: 10.21.14 Fine

Visura n.: T86738 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di MINEO (Codice: F217)
Catasto Terreni	Provincia di CATANIA Foglio: 94 Particella: 81

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
								Dominicale	Agrario	
1	94	81		-	AGRUMETO 2	48 20	A1	Euro 130,69	Euro 56,01	Tabella di variazione del 21/12/2009 protocollo n. CT0645568 in atti dal 21/12/2009 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 36449.1/2009)
Notifica				Partita						
Annotazioni		di stadio: VARIAZIONE CULTURALE ESEGUITA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.11.2006 N. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ANNO 2009)								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CARTI Lucia:FU FRANCESCO		(4) Diritto del concedente
2	GULLE Gaetano nato a GRAMMICHELE il 11/06/1962	GLLGTN62H11E133I*	Livellario
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/08/1986 Voltura in atti dal 13/03/1991 Repertorio n.: 145 Rogante: COMBARDO Sede: GRAMMICHELE Registrazione: n. 2817 del 22/08/1986 (n. 61987)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

4.4.2 Estratto di Mappa R28



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOTT. SSA LAURA CAGGEGI

Vis. tel. (0.90 euro)

4.4.3 CDU R28



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA
Codice Fiscale N. 82001450871

Prot. n. 12844 = 7 OTT. 2016

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Vista l'istanza presentata dall'ing. Cirrincione Roberto, nato a Palermo il 29.03.1971 in qualità di Responsabile della Direzione Ingegneria e Asset Management della Terna Rete Italia S.p.A. con sede a Napoli, via Aquileia, 8, assunta agli atti di questo Comune in data 30.08.2016 al n. 10581 di prot e integrata con prot. 12499 del 30.09.2016;

Visti gli elaborati tecnici del P.R.G. vigente di questo Comune approvato con D. Dir. N. 829 del 18.10.2002 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Vista la nota n. 1018 del 14.04.2008, Ns. prot. n. 10746 del 17.04.2008, della Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Catania inerente la trasmissione della carta delle aree di interesse archeologico;

Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lvo n. 302/2002 e reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7/2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7/2003 il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Questo ente ha avviato le relative procedure di revisione;

Vista la Determinazione Sindacale n. 14 del 21.03.2016 di attribuzione delle funzioni di responsabili d'Area;

Visto l'art. 18 della L. 47/1985, il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e la L.R. n. 16 del 10.08.2016;

ATTESTA

Che la particella n. 81 del foglio di mappa n. 94, sita nel territorio di Mineo ricade in zona "E2" (Aree destinate a Verde Agricolo con vincolo Idrogeologico) nel P.R.G. vigente.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

Aree agricole con vincolo idrogeologico emesso dall'Ispettorato Ripartimentale della Forestale di Catania. In base alle disposizioni contenute nel R.D. n. 3267/1923 sono individuate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle quali qualunque trasformazione del suolo è subordinata, a termini dell'art. 7, ad autorizzazione previo parere vincolante del Corpo Forestale Regionale.

Sono ammessi costruzioni connesse alla conduzione del fondo ed alla produzione agricola (magazzini, depositi, celle frigorifero, cisterne, pozzi, depositi per attrezzi e lavorazione di prodotti, allevamenti e relative attrezzature).

E' ammesso l'uso dei fabbricati esistenti ai fini agrituristici. Nell'ambito della zona possono essere destinate ad uso turistico e/o stagionale anche a titolo principale, parte dei fabbricati adibiti a residenze e non.

Parametri edificatori:

Densità fondiaria: 0,03 - Altezza massima: 8,00 - Numero massimo di piani: 2

Nel numero massimo di piani va computato il piano seminterrato e l'eventuale piano interrato.

Distanze dal margine stradale: secondo le norme del D.M. 1/aprile 1968, sulla distanza minima a protezione del nastro stradale, da osservarsi nelle edificazioni fuori dal perimetro dei centri abitati.

Distanza minima tra fabbricati: ml.15,00.

Eventuali volumi interrati non possono eccedere la superficie massima coperta del manufatto edilizio emergente fuori terra.

Distanza dai confini: ml. 7,50.

Valgono le agevolazioni previste dall'art. 22 della L.R. 71/78.

La particella n. 81 del foglio di mappa n. 94 ricade all'interno fascia di rispetto stradale della strada comunale "Vallonazzo"

Il presente si rilascia a richiesta dell'interessato in carta libera per uso consentito dalla legge.-

Mineo, = 7 OTT. 2016

Rif. AST: 109



Il Responsabile Area Servizi Territorio
(arch. Marcello Zampino)

4.5 Documentazione di approfondimento R22

4.5.1 Visura catastale R22



Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/04/2017

Data: 21/04/2017 - Ora: 17.05.07 Fine

Visura n.: T263010 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di LICODIA EUBEA (Codice: E578)
Catasto Terreni	Provincia di CATANIA Foglio: 2 Particella: 180

INTESTATO

1	GLANDINOTO Gaetano nato a GRAMMICHELE il 25/07/1951	GNDGTN51L25E133L*	(1) Proprieta' per 1000/1000
---	---	-------------------	------------------------------

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	2	180		-	SEMINATIVO 3	1 17 20		Dominicale Euro 51,45 L. 99.620	Agrario Euro 12,11 L. 23.440	Impianto meccanografico del 26/05/1984
Notifica						Partita	15505			

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati relativa ad atto del 29/07/1980 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GLANDINOTO Gaetano nato a GRAMMICHELE il 25/07/1951	GNDGTN51L25E133L*	(1) Proprieta' per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA			
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/07/1980 Voltura in atti dal 09/04/1997 Repertorio n.: 31249 Rogante: MONTEMAGNO VINCENZ Sede: GRAMMICHELE Registrazione: UR Sede: CALTAGIRONE n: 2786 del 18/08/1980 (n. 11028.1/1980)			

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BELLINO Paolo nato a GRAMMICHELE il 01/03/1914	BLLPLA14C01E133F*	fino al 29/07/1980
DATI DERIVANTI DA			
Impianto meccanografico del 26/05/1984			


Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

4.5.2 Estratto di Mappa R22



4.5.3 CDU R22



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

SERVIZIO TECNICO

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Cod.Fisc. 82001570876 P.IVA 01793570878 C.A.P.95040 Tel 0933 801960 Fax 0933 963388
E-mail: utc.licodiaeubea.urbanistica@gmail.com – utc.comunelicodiaeubea@pec.it

Rif. Prot. Gen. N. 3900 del 30/09/2016 1259/UT del 03/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Vista l'istanza presentata dal Sig. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29/03/1971, in qualità di Responsabile della Direzione Ingegneria della Società Terna Rete Italia, domiciliato per la carica in via Aquileia, 8 Napoli, tendente ad ottenere un Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016, n. 16, per i terreni ubicati in territorio del Comune di Licodia Eubea e contraddistinti in Catasto al:

Foglio: 2 part. 180;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il P.R.G. vigente;

CERTIFICA

Che la particella sopra riportata ricade:

- nella ZONA "E AREE AGRICOLE" del P.R.G. vigente approvato con Decreto n. 183 del 13/04/2010, in tutte le aree del territorio indicate con la lettera "E" sono consentiti le funzioni e gli interventi per le zone agricole come previsto dall'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni. Residenza del proprietario o dei conduttori dei fondi; è prevista la realizzazione di fabbricati edilizi ad uso residenziale con i seguenti parametri urbanistici:
 - indice fondiario non superiore allo 0,03 mc/mq con una volumetria massima consentita di mc.1000;
 - altezza massima del fabbricato alla linea di gronda pari a ml. 3,50;
 - altezza massima della linea di colmo pari a ml. 5,50;
 - tipologia isolata con massimo un piano fuori terra
 - copertura a falde a coppi siciliani con pendenza massima del 35%;
 - distanza minima fra i fabbricati di fondi diversi pari a ml. 20,00;
 - distanza minima dal confine del fondo pari a ml. 10,00.
- in parte all'interno della Zona "PAR" (Parchi e siti di interesse archeologico) del P.R.G. vigente approvato con Decreto n. 183 del 13/04/2010, All'interno di tali aree si applicano le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del Paesaggio e quelle definite dalla Regione siciliana - Assessorato ai Beni Culturali ed ambientali.
- non ricade all'interno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 1923 e D.L. 789 del 07/05/1948;

Si rilascia il presente certificato in carta semplice

Licodia Eubea, li 04/11/2016



Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Dott. Arch. Salvatore Lentini

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

4.6 Documentazione di approfondimento sul fabbricato presente tra i sostegni D18 e D19

4.6.1 Visura catastale



Visura per immobile Situazione degli atti informatizzati al 28/09/2016

Data: 28/09/2016 - Ora: 17.41.16 Fine

Visura n.: T298881 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di PETRALIA SOTTANA (Codice: G511) Provincia di PALERMO
Catasto Terreni	Foglio: 115 Particella: 2

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Perz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	Raddito		
1	115	2		AA	SEMINATIVO 3	ha are ca 40 00		Dominicale Euro 18,59	Agrario Euro 6,20	Tabella di variazione del 16/03/2007 protocollo n. PA0211955 in atti dal 16/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 73430.1/2007)
				AB	INCOLT PROD 1	02 73		Euro 0,06	Euro 0,03	

Notifica

Annotazioni

variazione culturale ex d.l. n. 262/06 - qualità dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	GANGI Giuseppe nato a RESUTTANO il 05/07/1930	GNGGPP30L05H245Q*	(1) Proprieta' per 1/1 in regime di comunione dei beni
DATI DERIVANTI DA			
SENTENZA (ATTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA) del 08/06/1993 Trascrizione in atti dal 30/05/2001 Repertorio n.: 222 Rogante: TRIBUNALE Sede: TERMINI IMERESE Registrazione: Sede: SENTENZA TRASLATIVA (n. 16955.1/2001)			


Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

4.6.2 Estratto di Mappa catastale



Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DOMENICO LODATO

Vis. tel. (0.90 euro)

4.6.3 Certificato Destinazione Urbanistica

001/2016/0001/0001/0001/0001



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
PROV. DI PALERMO



II. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

- Vista la domanda in data 04/10/2016 prot. n. 11096 presentata dall'Ing. Roberto Cirincione, nato a Palermo il 29/03/71, in qualità di Responsabile della Direzione Ingegneria - e Asset Management della Società Terna Rete Italia S.p.A., intesa ad ottenere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica nel Programma di Fabbricazione vigente in questo Comune, ai sensi dell'art.18 della Legge 28.02.1985 n.47, del terreno sito nel territorio di Petralia Sottana nel **Fg. 115 part.lla n. 2**;
- Visto che con la suddetta domanda è stato richiesto altresì di attestare i vincoli che interessano l'area ove ricade la particella di cui sopra;
- Visto l'art. 18 della Legge 28/02/1985 n. 47;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione in questo Comune;

certifica

1) che il terreno sito nel **Fg. 115 part.lla n. 2** del territorio di Petralia Sottana ricade nel Programma di fabbricazione vigente in questo Comune nella Zona T. O. "E" destinata ad attività agricola o industriale al servizio dell'agricoltura o alla trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali.

In detta zona è altresì ammessa la costruzione di impianti o manufatti a supporto dell'agricoltura secondo quanto prescritto dall'art.22 della L. R. 27.12.78 n.71 e successive modifiche.

Soddisfatte le esigenze di tali attività è ammessa la costruzione di manufatti destinati all'abitazione per una densità non superiore allo 0,03 mc/mq., ma in tale caso l'estensione del lotto non può essere inferiore ai 10.000 mq.. Il manufatto destinato all'abitazione non può avere più di due piani fuori terra compreso l'eventuale piano seminterrato o semicantinato, deve essere coperto con tetti almeno due falde e non può avere la linea di gronda a quota più alta con altezza superiore a m.6,50 sul piano di campagna a quota più bassa.

È ammessa la costruzione di portici coperti della superficie max del 10% della superficie chiusa a piano terra. La volumetria dei portici coperti dovrà rientrare nei limiti della cubatura massima autorizzabile.

I distacchi da osservare sono i seguenti:

- a) Distacchi dai confini, da tutti i lati, non inferiori a ml. 7,50;
- b) " tra fabbricati non inferiore a ml.15,00.
- c) " dai cigli stradali non inferiori a quelli del D.M. 1.04.1968, n.1404;
- d) " dei cigli delle strade vicinali e trazzate non inferiori a ml.12,00.

2) Che l'area ove ricade la particella di terreno di cui sopra è sottoposta ai seguenti vincoli:

- vincolo sismico (L. n. 64/74);
- vincolo paesaggistico (ex L. n. 1497/39) per effetto della ex L.n.431/85 (Legge Galasso) in quanto la particella di terreno suddetta ricade nella fascia di rispetto del Torrente Barbarigo e del Vallone Ladro Chibbò che risultano essere vincolati ai sensi della legge suddetta.

Si rilascia su richiesta dell'interessato, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Petralia Sottana li 12 OTT. 2016

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Leto Natale)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Ing. Sammataro Alessandro)

terreni: Comune di Castellana Sicula foglio 45 particelle 65, 72, 227/20, 227/21, 227/23, 259, 261, 262, 265, 267, 284, 286 e Comune di Petralia Sottana foglio 105 particelle 1, 5, 6, 7, 10, 13, 40, 46, 111, 115, 119, 122 e 123;

La Duca Maria Orazia conduce nelle Contrade Vicaretto e Chibbò i seguenti terreni: territorio di Castellana Sicula foglio 45 particelle 197, 198, 269, 275, 277 e territorio di Petralia Sottana foglio 105 particelle 8, 9, 16, 17, 22, 108, 118, 120;

Il traliccio D17, con la variante D è stato spostato al limite dell'uliveto di proprietà delle Signore **Chiara Saveria** (Petralia Sottana, foglio 107 particella 43). Ciò comporta una permanente esposizione della coltura al campo elettromagnetico; con la variante M nulla è stato modificato.

Il ricovero del "mandriano", ricadente nella proprietà **Gangi Dante Giuseppe** (foglio 115 particella 2 del Comune di Petralia Sottana), secondo la planimetria DGG10002BGL00234 - Planimetria Osservazione Terzi, (tratto compreso tra il sostegno M18 - M19) si pone all'esterno della fascia di prima approssimazione di rispetto per una esposizione non superiore a 4 ore giornaliere. Ciò significa che all'esterno di tale fascia, per un tempo superiore alle 4 ore, il valore di esposizione al campo elettromagnetico non è uguale a zero.

In ragione di ciò, il signor Gangi Dante, non potrà più sostare con i suoi animali in questa area (atteso che tale sosta comprende, talvolta, le intere 24 ore/die e non potrà, nel fabbricato ivi presente, pernottare e comunque assistere gli animali del suo allevamento).

Il sostegno D20, con la variante D è stato spostato all'esterno delle colture specializzate (uliveto e noceto) (foglio 106 particella 32, 16 e 10 di proprietà della Dott.^{ssa} **Di Salvo Rosellina**), ma invero il tratto di elettrodotto compreso tra il sostegno D20 - D21 investe la coltura specializzata "Noceto". Ciò espone le colture ad un campo elettromagnetico perenne.

E' da rilevare inoltre che alcune aziende sono assoggettate alla coltivazione del fondo con metodi biologici (ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 modificato con Reg. CE 637/2016 CE 637/2016). L'accertata presenza di fonti inquinanti declassa le derrate prodotte da "biologico" a "tradizionale" vanificando gli sforzi ultradecennali per il raggiungimento di determinati obiettivi e conquiste di fette

di mercato di pregio, con un evidente danno economico aziendale.
Ulteriore aspetto da considerare è il deprezzamento del valore commerciale dei fondi in questione e la perdita della capacità di attrarre investimenti nell'intera area. Infatti la costruzione dell'elettrodotto bloccherebbe automaticamente altre forme di investimento e di sviluppo del territorio sia in termini di redditività che occupazionali. Infatti l'elettrodotto mette in discussione la possibilità di realizzare strutture ricettive come quella programmata dalla Signora Di Salvo e sminuisce la capacità contrattuale del bene (fondo agricolo) in caso di compravendita.

Tanto si doveva per l'incarico conferitoMi

Resuttano il 18 giugno 2016



IL TECNICO REDATTORE
(Dott. Geom. Mario D'Anna)

Mario D'Anna

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

N. 1654/16 R.A.A.S.

VERBALE DI GIURAMENTO

L'Anno duemilasedici, il giorno 28/07/2016 del mese di LUGLIO ~~Maggio~~

nello Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta innanzi a Me sottoscritto

Il Direttore Amministrativo

Mistretta Dott.ssa Vincenza

è comparso il Dott. Geom.

Mario D'Anna, nato a Resuttano il 09.08.1963 ed ivi residente in Via

Castelnuovo n° 122/b, identificato a mezzo carta d'identità n° AT 6594572

rilasciata dal Comune di Resuttano il 26/06/2013, il quale dichiara di volere

asseverare la superiore perizia. Lo stesso stando all'impiedi ed a capo scoperto

pronuncia la seguente formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto

all'incarico conferitoMi al solo scopo di fare conoscere la verità"

IL TECNICO
(Dott. Geom. Mario D'Anna)




Mario D'Anna

Il Direttore Amministrativo
Mistretta Dott.ssa Vincenza



4.7 Agenzia dell'Entrate – Direzione Catasto e Cartografia
Nota prot. 29439 del 30/07/2013
Oggetto: “Dichiarazione in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2)”



Direzione Centrale Catasto e Cartografia

Roma, 30 luglio 2013

Alle Direzioni Regionali – Territorio
Agli Uffici Provinciali – Territorio

LORO SEDI

E. p.c.

Alla Direzione Centrale Audit e
Sicurezza

SEDE

Alla Direzione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e
Controllo

SEDE

Prot. 29439

OGGETTO: Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2).

Pervengono segnalazioni in merito alle corrette modalità da eseguire per la verifica delle dichiarazioni in oggetto ed in particolare riguardanti la presentazione di Docfa “*anomali*”, talora connessi ad atti di illecito edilizio.

Le criticità segnalate si riferiscono ai territori interessati da normative regionali, che consentono il recupero e la riedificazione di edifici collabenti o di ruderi, in stretta connessione con le procedure relative a procedimenti autorizzatori, in materia urbanistico-edilizia.

Al riguardo si sottolinea che l'attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28⁽¹⁾, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, “*possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso*”. Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.

⁽¹⁾ Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, emanato ai sensi del decreto legge 30/12/1993, n.557.

Lo stesso decreto ministeriale all'art. 6, comma 1 lettera c), in relazione alle modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l'applicazione *“per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas”*.

Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è pertanto necessario che il professionista che predispose la dichiarazione su incarico della committenza:

- rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
- alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Si rammenta che, per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico (Cfr. Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 dell'Agenzia del Territorio e successive disposizioni).

Come indicato nella normativa citata, l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l'unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile². Si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:

- a) privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
- b) delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.

² Resta immutato l'obbligo della dichiarazione al catasto fabbricati delle tettoie (C/7), dei depositi (C/2), delle rimesse (C/6) e delle aree produttive di reddito, richiamate all'art. 2, comma 1, del DM n. 28 del 1998.

Pertanto, se non sono verificati entrambi detti ultimi requisiti, non è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati (di seguito CF), in categoria F/2, degli immobili censiti al catasto terreni (di seguito CT) come: 280 “fabbricato diruto”, 281 “fr div sub”, 277 “fa div sub”, 278 “fabb promis”, 279 “fabb rurale”, 283 “fu d accert”, 284 “porz acc fr”, 285 “porz acc fu”, 286 “porz di fa”, 287 “porz di fr”, 288 “porz rur fp”, 290 “porz di fu”.

Qualora venga impropriamente dichiarata al CF, con procedura Docfa, una costruzione, già iscritta al CT con destinazione “fabbricato diruto”, priva dei requisiti descritti ai punti a) e b), come accertato a seguito di verifica in sopralluogo, si procede con variazione d’ufficio alla soppressione dell’unità immobiliare al CF, assicurando la corretta continuità storica dei vari stadi dell’immobile e al censimento del cespite al solo CT nella richiamata qualità 280, o in altra più idonea, in capo alla ditta già iscritta agli atti del catasto.

Altra fattispecie meritevole di particolare attenzione in sede di controllo delle dichiarazioni Docfa, è costituita dai fabbricati dichiarati come collabenti “ex novo”, ossia privi al CF ed al CT di un precedente censimento come costruzione (ad esempio nel caso di particella preesistente al tipo mappale con qualità “seminativo”), successivamente dichiarata in F/2 al CF.

Per tali casi, in cui non si riscontra la preesistenza del fabbricato (“279 fabb. rurale”, “283 fu d accert”, etc.), è necessario apporre per ciascun oggetto immobiliare dichiarato come collabente la seguente annotazione di immobile: “Nessun fabbricato censito in catasto antecedentemente alla dichiarazione prot. n. del”.

Analoga annotazione è apposta negli atti del CT, quando viene dichiarata per un immobile la destinazione 280, in assenza di qualità pregressa riconducibile ad una costruzione.

In ultimo, si segnala la necessità di effettuare - per le fattispecie di unità collabenti dichiarate agli atti del catasto, censite con pratiche di afflusso Docfa - le attività di sopralluogo, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, avendo cura di rispettare il seguente ordine di priorità:

1. fabbricati a cui è stata attribuita la rendita presunta con le attività di “alta valenza fiscale”, variati in categoria F/2 in sede di regolarizzazione della parte;
2. unità già censite in categorie diverse (gruppi A, B, C, D), variate in categoria F/2;

3. fabbricati rurali, oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 14-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201³, ed "ex rurali" variati in categoria F/2.

Il numero di sopralluoghi da effettuare dovrà tener conto della rilevanza del fenomeno riscontrato a livello locale, compatibilmente con le risorse già a disposizione nel processo di aggiornamento CEU e quelle che eventualmente si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno. Al riguardo, si evidenzia che le richiamate verifiche, coerentemente con le modalità di consuntivazione del relativo indicatore, non concorrono al conseguimento dell'obiettivo relativo, previsto a *budget*, per i controlli delle rendite proposte con la dichiarazione Docfa.

Pertanto, gli Uffici Provinciali, per il corretto monitoraggio delle unità trattate, dovranno comunicare mensilmente il numero di uiu in categoria F/2 oggetto di verifica in sopralluogo, utilizzando l'apposita procedura "Rilevazione non automatizzata della produzione – Data Entry Web", disponibile sul portale SIGMA-Territorio. A tal fine, nella maschera "Attività ordinaria - Cartografia e Catasto" della procedura stessa è stato introdotto il nuovo prodotto "UIU in Cat F/2 verificate in sopralluogo", che sarà visualizzato sulla reportistica Hyperion con il codice P01270.

All'esito della verifica in sopralluogo, qualora lo stato di fatto del cespite sia incoerente con il censimento nella categoria F/2, si deve procedere come segue:

- se l'unità è produttiva di reddito, l'Ufficio attiva la procedura prevista dall'art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- se l'unità è stata erroneamente censita al CF, si procede al ripristino della qualità/destinazione del CT, con variazione d'ufficio, come sopra indicato ed alla relativa attività di notifica;
- se l'unità dichiarata in F/2 è da censire in altra categoria del gruppo F, si procede alla rettifica della categoria d'ufficio ed alla relativa attività di notifica.

Le istruzioni sopra rappresentate, relative agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, si applicano solo per le unità dichiarate successivamente alla data di emanazione della presente nota.

³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

Le Direzioni Regionali-Territorio sono chiamate a verificare il corretto adempimento di quanto sopra indicato da parte degli Uffici ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza.

Si chiede, infine, alle strutture territoriali, di informare i Collegi e gli Ordini Professionali interessati sui chiarimenti forniti con la presente comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Franco Maggio